ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI NUOVO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

# Art. 34

## Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori"

Agli appartenenti al ruolo "ispettori" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Il personale di cui al comma 1:

a) collabora con il superiore diretto, che puo' sostituire in caso di impedimento o di assenza;

b) assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all'attivita' di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche;

c) svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa;

d) di norma e' preposto al comando di unita' operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici;

e) svolge, di norma, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di insegnamento, formazione e di istruzione del personale del Corpo;

f) espleta attivita' di studio e pianificazione, nonche' mansioni la cui esecuzione richiede continuita' di impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, sono di norma attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, nonche' incarichi di comando ed operativi di piu' elevato impegno. I maresciallo aiutante in possesso della qualifica di luogotenente sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3, da individuare nell'ambito di una determinazione del comandate generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. Il marescialli aiutanti luogotenente ha rango preminente sui parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' marescialli aiutanti luogotenenti, ha preminenza colui che risulta avere maggiore anzianita' nella medesima qualifica.

Versione in vigore dal 10 aprile 2001, non più in vigore dal 5 giugno 2001 · versione 7

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza |
| Estremi | Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 |
| Titolo | III — Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori |
| Capo | III — Ruolo ispettori |
| Sezione | I — Ordinamento del personale del ruolo ispettori |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-199-1995/art-34-funzioni-del-personale-appartenente-al-ruolo-ispettori/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it